



COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N. 17 del 25.05.2017

OGGETTO: Gestione in forma associata tra i Comuni di Ali Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia dell'impianto di depurazione sito a Nizza di Sicilia, C.da Piana. Scioglimento consensuale Consorzio di gestione dell'impianto e approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciassette, addì VEIN: CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18:30 in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato. Presenti alla trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GRASSO LORENZO	X		MELATO CARMELO	X	
MANGANARO AGATA	X		TRINGALI LAURA		X
DI BLASI AGATA		X	FALCONE RICCARDO	X	
CICALA RITA	X		CASSISI GIOVANNI	X	
VITTIGLIO TERESA		X	ROMEO ROBERTO	X	
STERRANTINO SANTINA		X			

Assenti: DI BLASI A. VITTIGLIO T. STERRANTINO S. TRINGALI L.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. GRASSO LORENZO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune BONISSA FRANCESCA ROBERTA.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. 7 favorevoli e N. 1 contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** con voti N: 7 favorevoli e N. 1 contrari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 0003755

Il Proponente IL SINDACO

OGGETTO: Gestione in forma associata tra i Comuni di Ali Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia dell'impianto di depurazione sito a Nizza di Sicilia, C.da Piana. Scioglimento consensuale Consorzio di gestione dell'impianto e approvazione schema di convenzione *ex art.* 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PREMESSO che:

- nel Comune di Nizza di Sicilia è situato un impianto di depurazione, sito in contrada Piana, in prossimità dell'abitato, realizzato nel 1980, posto al servizio anche dei Comuni di Ali Terme e Fiumedinisi;
- il suddetto impianto ricevi i liquami provenienti dalle pubbliche fognature dei tre Comuni mediante il convogliamento di tre collettori allacciati alle rispettive vasche di raccolta terminale comunale;
- i tre Comuni come sopra individuati hanno inizialmente optato per la creazione di apposito Consorzio per la gestione dell'impianto di depurazione in oggetto – il cui statuto e schema di convenzione sono stati approvati dal Comune di Ali Terme con deliberazione di C.C. n. 22 del 3 maggio 2005 - ma, con tale modulo organizzativo, le Amministrazioni comunali si sono trovate nella necessità di affrontare numerosi problemi in merito alle spese di gestione e al relativo riparto;
- le Amministrazioni come sopra rappresentate hanno intavolato i procedimenti necessari a rinvenire una soluzione condivisa affinché ciascun Comune si facesse carico, in merito alle spese già effettuate, della quota di propria spettanza e affinché si potesse strutturare una organizzazione più snella della gestione del depuratore;

DATO ATTO che:

- il Comune di Nizza di Sicilia, con deliberazione del proprio Consiglio Comunale, ha ritenuto di recedere unilateralmente dal suddetto Consorzio con decorrenza dal 1° gennaio 2017, come comunicato con nota prot. n. 11259 del 19.12.2016 nella quale l'Ente evidenziava altresì che il Consorzio sarebbe rimasto costituito, con decorrenza da tale data, dai soli Comuni di Ali Terme e Fiumedinisi;
- il Comune di Nizza di Sicilia, nonostante a seguito del suddetto recesso non facesse più parte del Consorzio, provvedeva autonomamente per il funzionamento dell'impianto e, con nota prot. n. 0002232 del 15 marzo 2017, comunicava di aver proceduto autonomamente all'affidamento a Ditta esterna della gestione dell'impianto di che trattasi;
- le previsioni dello Statuto consortile, che individuando il Comune di Nizza di Sicilia quale Ente capofila, incaricato di provvedere con proprio personale alla gestione tecnica e operativa dell'impianto, di proprietà e localizzato sul proprio territorio, non consentono un reale funzionamento del Consorzio a seguito del suddetto recesso;

- i Comuni di Ali Terme e Fiumedinisi pertanto richiedevano l'intervento dell'Assessorato regionale AA.LL. attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta*;
- il competente Assessorato regionale, con D.A. n. 73/S.3/2017 del 4 aprile 2017, provvedeva a nominare apposito Commissario *ad acta* presso il Consorzio di che trattasi per l'approvazione del rendiconto di gestione e.f. 2015, del bilancio di previsione 2016-2018 e per verificare il mantenimento del presupposto statutario sotteso al conseguimento dell'oggetto sociale, dando impulso all'avvio del procedimento di scioglimento del Consorzio stesso nel caso ne ricorressero i motivi;
- facendo seguito alla riunione da ultimo tenutasi il 19 aprile 2017 presso il Comune di Ali Terme tra i tre Comuni che usufruiscono dell'impianto, nonché il suddetto Commissario *ad acta* regionale, il Comune di Ali Terme provvedeva a trasmettere, con nota prot. n. 0003464 del giorno 8 maggio 2017, lo schema di convenzione proposto per la regolamentazione dei rapporti dei Comuni di Ali Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia in merito all'impianto di depurazione di che trattasi;
- il Commissario *ad acta* regionale, con nota prot. n. 0003465 del giorno 8 maggio 2017, visto il suddetto schema di convenzione, invitava i Sindaci a voler avviare tempestivamente il procedimento di scioglimento del Consorzio con la contestuale approvazione, anche da parte del comune di Nizza di Sicilia, della predetta convenzione, *“evitando che l'annosa questione possa arrecare problemi ambientali con danni alla collettività amministrata”*;
- il Comune di Nizza di Sicilia, con nota prot. n. 0003723 del 17 maggio 2017, provvedeva a ritrasmettere lo schema di convenzione proponendo determinate modifiche;

RITENUTO condividere le modifiche apportate dal Comune di Nizza di Sicilia allo schema inizialmente proposto ed evidenziate in grassetto nell'allegato schema di convenzione, tranne nella previsione che la decorrenza dell'efficacia della convenzione coincida con il 1° gennaio 2018;

RICHIAMATO, infatti, lo Statuto del Consorzio, e in particolare l'art. 4 che prevede, nel solo caso di recesso unilaterale dal Consorzio, la relativa efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione di tale recesso al Comune capofila e invero lascia liberi i Comuni consorziati di risolvere consensualmente il Consorzio in qualunque momento, previa conforme deliberazione dei Consigli dei Comuni aderenti;

RITENUTO pertanto:

- in accordo con il Comune di Fiumedinisi, unico Ente consorziato insieme al Comune di Ali Terme a seguito del recesso unilaterale del Comune di Nizza di Sicilia, procedere allo scioglimento del Consorzio in oggetto con decorrenza dal 1° giugno 2017;
- che la convenzione debba essere sottoscritta immediatamente dopo l'efficacia dello scioglimento del Consorzio al fine di evitare che possa venire meno una fonte che regoli i rapporti tra i Comuni che usufruiscono dell'impianto;
- prevedere dunque che la decorrenza della convenzione coincida con la sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti, che dovrà avvenire

tempestivamente a seguito dello scioglimento del Consorzio per le ragioni sopra illustrate;

- in ogni caso, a prescindere dalla decorrenza della convenzione, fare salvi tutti gli affidamenti allo stato attuale già in corso effettuati dal Comune di Nizza di Sicilia, che fino ad oggi ha gestito l'impianto;
- prevedere a tal fine che le disposizioni della convenzione si applichino soltanto per le procedure di affidamento ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione stessa, evidenziando che in sede di prima applicazione sarà considerato Responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della convenzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nizza di Sicilia, che nell'anno in corso ha già provveduto e sta provvedendo a gestire l'impianto, fermo restando che entro il 30 novembre p.v. i Sindaci procederanno secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 c. 2 della convenzione stessa a individuare il Responsabile per l'anno 2018;

VISTO l'allegato schema di convenzione, completo delle modifiche proposte dal Comune di Nizza di Sicilia evidenziate in grassetto;

CONSIDERATO meritevole di approvazione in quanto rappresenta una forma associativa più snella e funzionale rispetto al modulo ad oggi in essere, più consona alle esigenze dei Comuni sottoscrittori e consente una proficua ed efficiente regolamentazione dei rapporti tra i Comuni che usufruiscono dell'impianto di depurazione sito nel Comune di Nizza di Sicilia, C.da Piana;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la disciplina delle convenzioni stabilendo che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendone le finalità, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

PROCEDERE, in accordo con il Comune di Fiumedinisi, unico Ente insieme al Comune di Ali Terme facente parte del Consorzio per la gestione associata dell'impianto di depurazione di Nizza di Sicilia, a seguito del recesso unilaterale dello stesso Comune di Nizza di Sicilia, allo scioglimento consensuale del Consorzio in oggetto, ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto, con decorrenza dal 1° giugno 2017;

PREVEDERE che, a seguito dello scioglimento del suddetto Consorzio per la gestione associata dell'impianto di depurazione di Nizza di Sicilia, i rapporti dei tre Comuni che usufruiscono dell'impianto saranno regolati da apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

APPROVARE a tal uopo l'allegato schema di convenzione, che consta di n. 9 (nove) articoli, condividendo le modifiche apportate dal Comune di Nizza di Sicilia allo schema inizialmente proposto ed evidenziate in grassetto nell'allegato schema, tranne nella

previsione che la decorrenza dell'efficacia della convenzione coincida con il 1° gennaio 2018;



DARE ATTO pertanto che la decorrenza della convenzione coinciderà con la sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti, che dovrà avvenire tempestivamente a seguito dello scioglimento del Consorzio al fine di evitare che possa venire meno una fonte che regoli i rapporti tra i Comuni che usufruiscono dell'impianto;

FARE SALVI in ogni caso, a prescindere dalla decorrenza della convenzione, tutti gli affidamenti allo stato attuale già in corso effettuati dal Comune di Nizza di Sicilia, che fino ad oggi ha gestito l'impianto;

PREVEDERE a tal fine che le disposizioni della convenzione si applichino soltanto per le procedure di affidamento ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione stessa, evidenziando che in sede di prima applicazione sarà considerato Responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della convenzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nizza di Sicilia, che nell'anno in corso ha già provveduto e sta provvedendo a gestire l'impianto, fermo restando che entro il 30 novembre p.v. i Sindaci procederanno secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 c. 2 della convenzione stessa a individuare il Responsabile per l'anno 2018;

AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione stessa e demandare al competente Responsabile dell'Area gli adempimenti consequenziali;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti e/o indiretti sul bilancio dell'Ente.


Il proponente



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Aldo BARBERA

Ali Terme, 18.05.2017





- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 22.05.2017

IL RAGIONIERE COMUNALE
Dott.ssa Puliatti Rosa





**IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN NIZZA DI SICILIA - CONTRADA PIANA
A SERVIZIO DEI COMUNI DI NIZZA DI SICILIA, ALI TERME E FIUMEDINISI
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA
DELLA GESTIONE E DELLE RELATIVE SPESE**

Il giorno del mese di dell'anno, nel Palazzo Municipale del Comune di Nizza di Sicilia, sito in via Umberto I, n. 376

Tra

1., nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di **Nizza di Sicilia**, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale), a ciò autorizzato in forza della deliberazione di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale altresì è stata approvata la presente convenzione;

2., nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di **Ali Terme**, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale), a ciò autorizzato in forza della deliberazione di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale altresì è stata approvata la presente convenzione;

3., nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di **Fiusedinisi**, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (codice fiscale), a ciò autorizzato in forza della deliberazione di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, con la quale altresì è stata approvata la presente convenzione;

PREMESSO che:

- nel Comune di Nizza di Sicilia è **situato** un impianto di depurazione, sito in contrada Piana, in prossimità dell'abitato, realizzato nel 1980, posto al servizio anche dei Comuni di Ali Terme e Fiusedinisi;
- il suddetto impianto riceve i liquami provenienti dalle pubbliche fognature dei tre Comuni mediante il convogliamento di tre collettori allacciati alle rispettive vasche di raccolta terminale comunale;
- l'impianto di depurazione è del tipo "a fanghi attivi" ed è costituito dalle seguenti componenti: vasca di arrivo e dissabbiatore, due rotostacci, vasca di equalizzazione, due vasche di ossidazione, una vasca di sedimentazione, cinque vasche di deposito dei fanghi con relativo pozzetto di ricircolo, impianto di clorazione e vasca di spinta a mare tramite condotta sottomarina, cui si aggiunge un edificio servizi con cabina elettrica e quadri elettrici e diciannove tra motori e pompe di sollevamento;
- i tre Comuni come sopra individuati hanno inizialmente optato per la creazione di apposito Consorzio per la gestione dell'impianto di depurazione in oggetto ma, con tale modulo organizzativo, le Amministrazioni comunali si sono trovate nella necessità di affrontare numerosi problemi relativi alle spese di gestione;
- le Amministrazioni come sopra rappresentate hanno intavolato i procedimenti necessari a rinvenire una soluzione condivisa affinché ciascun Comune si facesse carico, in merito alle spese già effettuate, della quota di propria spettanza e affinché si potesse strutturare una organizzazione più snella della gestione del depuratore;

- l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – prevede la disciplina delle convenzioni stabilendo che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni stabilendone le finalità, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

RILEVATO pertanto che, a seguito dello scioglimento del predetto Consorzio di gestione, si rende necessario procedere alla stipula di apposita convenzione per la disciplina della gestione - e delle relative spese - dell'impianto di depurazione in oggetto;

TENUTO CONTO delle deliberazioni citate con le quali ciascun Comune ha approvato la convenzione nel testo conforme al presente atto;

PREMESSA la soprastante narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Oggetto ed obiettivi**

1. Il presente atto disciplina il procedimento mirato all'individuazione di un gestore e di un Ufficio di riferimento cui affidare la cura di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti relativi alla gestione del depuratore consortile sito in contrada Piana del Comune di Nizza di Sicilia nonché tutto il sistema del ciclo depurativo, relativo al medesimo depuratore, complessivamente inteso.

2. Il fine del presente atto pertanto è quello di:

- disciplinare le forme generali di collaborazione tra i Comuni di Nizza di Sicilia, Ali Terme e Fiumedinisi per svolgere in modo coordinato le funzioni inerenti il funzionamento del medesimo depuratore, con particolare riferimento alle spese di gestione dello stesso;
- assicurare il regolare funzionamento e la costante manutenzione dell'impianto;
- contenere la spesa per la gestione dell'impianto stesso;
- salvaguardare l'ambiente e rispettare le norme vigenti in materia di salute pubblica.

Art. 2 **Comitato operativo di coordinamento.**

1. Allo scopo di individuare un organismo che possa garantire al meglio la gestione dell'impianto, nonché rapportarsi con maggiore efficacia ed efficienza con i competenti Uffici di gestione regionali o d'ambito ottimale, rappresentando congiuntamente le esigenze e le istanze di ciascuna delle amministrazioni interessate al funzionamento del depuratore consortile, è istituito un comitato operativo di coordinamento, composto dai Responsabili degli Uffici Tecnici di ciascuno dei tre Comuni sottoscrittori.

2. Ogni intervento relativo all'impianto di depurazione che comporta una spesa deve essere preceduto da apposita riunione del comitato operativo di coordinamento, nella quale verrà individuato l'intervento stesso e il relativo preventivo di spesa.

3. Il Responsabile del procedimento come di seguito concordemente individuato ha cura di promuovere le attività del Comitato e di convocarne le riunioni.

4. L'avviso di convocazione deve essere notificato, anche via pec, ai componenti del comitato almeno tre giorni liberi prima dalla data fissata per la riunione.

5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che costituisce a ogni effetto impegno per i

Comuni convenzionati ad adottare gli atti consequenziali di propria competenza.

6. Per gli interventi ordinari, le riunioni del comitato operativo di coordinamento sono valide con la presenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di almeno due Comuni.

7. In seconda convocazione, il Responsabile del procedimento, constatata la regolarità della convocazione e l'assenza degli altri due Responsabili degli Uffici Tecnici, procede unilateralmente all'approvazione del verbale e alla relativa trasmissione agli altri Comuni convenzionati, i quali sono obbligati a predisporre gli atti consequenziali di propria competenza.

8. Per gli interventi urgenti, imprevisti e imprevedibili, in caso di assenza dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico dei Comuni **convenzionati** alla riunione all'uopo convocata dal Responsabile del procedimento, si procederà direttamente anche in prima convocazione ai sensi del precedente comma 7.

9. Per gli interventi di cui al precedente comma 8 l'avviso di convocazione deve essere notificato, anche via pec, ai componenti del comitato almeno 24 ore prima della riunione.

10. Nessuna spesa aggiuntiva graverà sui bilanci dei Comuni sottoscrittori per il funzionamento del predetto Comitato.

Art. 3 **Attività del Comitato**

1. Il Comitato operativo di coordinamento provvederà, inoltre, al monitoraggio delle utenze effettivamente servite dal depuratore predisponendo, su impulso degli organi di governo di ciascuno dei Comuni sottoscrittori, le opportune iniziative e curando i rapporti con i competenti Uffici di gestione regionali o d'ambito ottimale previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 4 **Responsabile del procedimento**

1. La parti come sopra costituite concordano nell'individuare quale Responsabile del procedimento, cui affidare la cura di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti relativi alla disciplina della gestione e dei costi dell'impianto di depurazione di che trattasi, il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Tecnico **di uno dei Comuni convenzionati**.

2. Al fine di garantire la rotazione dei Responsabili pro-tempore dell'Ufficio Tecnico di uno dei Comuni convenzionati, entro il 30 novembre di ogni anno, i Sindaci dei comuni facenti parte della Convenzione individuano, in una apposita riunione, il Responsabile del procedimento per l'anno successivo.

3. Il Responsabile del Procedimento resta in carica un anno e, comunque, sino a quando non viene individuato il nuovo Responsabile del Procedimento.

4. Il Responsabile del procedimento sarà coadiuvato nell'espletamento del citato incarico dai Responsabili pro-tempore degli Uffici Tecnici dei Comuni **convenzionati**.

5. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2 comma 2, ogni procedura di affidamento - curata dal Responsabile del procedimento sulla base di quanto deciso dal comitato operativo di coordinamento - deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del **Responsabile del Procedimento pro-tempore**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che dovrà essere trasmessa agli altri Comuni convenzionati.

6. Gli organi competenti degli altri due Comuni consorziati, una volta acquisito l'atto di affidamento definitivo da parte del Responsabile del procedimento **pro-tempore**,

provvedono a impegnare la quota di propria competenza, secondo il riparto delle quote di cui al successivo articolo, direttamente nei confronti dell'affidatario sul proprio bilancio di previsione comunale.

7. Ciascuno dei Comuni sottoscrittori, come sopra rappresentati, provvederà autonomamente al pagamento della quota parte a favore dell'affidatario e, in tal senso, garantisce e tiene indenne gli altri rispetto a inadempimenti delle proprie obbligazioni parziali nascenti dal riparto delle spese concordato con il presente atto.

Art. 5 **Rapporti Finanziari**

1. Ciascuno dei Comuni sottoscrittori, come sopra rappresentati, si impegna a corrispondere la quota di propria spettanza relativamente alle spese per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento del depuratore, nonché di tutte le altre spese necessarie al funzionamento del sistema del ciclo depurativo, relativo al medesimo depuratore, complessivamente inteso.

2. In particolare, tutte le spese afferenti l'impianto di depurazione sono ripartite tra i Comuni associati in base alle effettive portate delle acque reflue addotte all'impianto, calcolate da appositi misuratori di portata collocati nei collettori provenienti dai tre Comuni.

3. Fino all'installazione dei suddetti indicatori di portata, e/o in ogni caso di mancato funzionamento degli stessi, per determinare la percentuale di compartecipazione alla spesa a carico di ogni Ente si farà riferimento al numero dei residenti in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le parti assumono l'obbligo entro il termine di **sessanta giorni** a procedere all'installazione dei misuratori di portata **in ingresso dell'impianto di depurazione sulle tubazioni provenienti dai singoli Comuni**, nonché l'obbligo di reperire le somme necessarie per l'installazione dei misuratori di portata presso l'ingresso dei reflui nell'impianto di depurazione.

5. Fermo restando il meccanismo di cui al precedente art. 2, comma 2, e art. 4, commi 5 e ss., per tutte le spese necessarie al funzionamento del sistema del ciclo depurativo, relativo al medesimo depuratore, complessivamente inteso, per quanto riguarda la spesa per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento del depuratore il Comune di Nizza di Sicilia, cui le fatture vengono inviate, provvede a comunicare a ciascuno dei competenti organi degli altri Comuni, unitamente a copia della fattura ricevuta, la somma di spettanza calcolata in applicazione delle quote di riparto come sopra **stabilite**. Detta somma dovrà essere corrisposta all'Ente comunale creditore entro e non oltre 10 giorni dalla sua comunicazione, avvalendosi, in caso di inottemperanza, delle disposizioni normative disciplinanti le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.

6. I Comuni si impegnano a versare, ognuno secondo le percentuali sopra stabilite, una quota complessiva pari al 10% della spesa sostenuta per l'energia elettrica nell'anno precedente, a titolo di anticipo entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.

7. Gli Enti comunali a tutt'oggi debitori nei confronti del Comune di Nizza di Sicilia delle somme già versate da quest'ultimo per il funzionamento dell'impianto di depurazione si impegnano a verificare il *quantum* di tali spese sostenute per il periodo antecedente la stipula del presente atto e a versare la quota di propria spettanza entro e non oltre 30 giorni dalla approvazione del rendiconto della gestione del relativo esercizio finanziario di pertinenza. In caso di inottemperanza l'Ente debitore dovrà versare al Comune capofila gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge, fermo restando che l'Ente creditore si avvarrà delle previsioni di cui al comma 5, ultimo periodo.

Art. 6
Durata

1. La durata della presente convenzione è fissata in **anni sei, decorrenti dalla relativa sottoscrizione**, salvo l'esercizio della facoltà di recesso da esercitarsi nelle forme di seguito specificate.

2. In ogni caso, nel momento della sottoscrizione della convenzione, si intendono salvi tutti gli affidamenti già in corso effettuati dal Comune di Nizza di Sicilia per la gestione dell'impianto. Si prevede a tal fine che le disposizioni della presente convenzione si applichino soltanto per le procedure di affidamento ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione stessa, evidenziando che in sede di prima applicazione sarà considerato Responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della convenzione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nizza di Sicilia, fermo restando che entro il 30 novembre i Sindaci procederanno secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 c. 2 a individuare il Responsabile per l'anno successivo.

Art. 7
Recesso

1. La convenzione può essere risolta in ogni tempo per effetto della dichiarazione di recesso contenuta in un atto scritto a firma del legale rappresentante **di uno** dei Comuni sottoscrittori, preceduta dall'adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale e trasmessa agli altri contraenti nelle forme di legge.

2. Il recesso ha effetto dal 61° giorno successivo alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1 da parte degli altri contraenti; restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data eseguite.

Art. 8
Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e all'interpretazione del presente atto saranno deferite alla cognizione del Giudice competente, restando esclusa ogni forma di arbitrato.

Art. 9
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa rinvio alle norme contenute nel codice civile e alle norme di legge vigenti in quanto applicabili su ricorso al procedimento analogico.

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25.05.2017

OGGETTO: Gestione in forma associata tra i Comuni di Ali Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia dell'impianto di depurazione sito a Nizza di Sicilia, C.da Piana. Scioglimento consensuale Consorzio di gestione dell'impianto e approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Presidente introduce il punto 4 all'o.d.g. e passa la parola al Segretario Comunale perché ne illustri i dettagli.

Il Segretario Comunale illustra all'Assemblea il lungo *iter* che ha portato alla redazione dello schema di convenzione proposto, sottolineando come lo stesso nasca con l'intenzione di andare incontro alle esigenze di tutti e tre i Comuni che usufruiscono dell'impianto di depurazione in oggetto e in particolare di Nizza di Sicilia – che non dovrà più anticipare la totalità delle spese relative all'impianto – e di Ali Terme e Fiumedinisi – che avranno sempre contezza in corso di gestione degli interventi da effettuare e delle somme da impegnare per l'impianto. Il Segretario replica ai dubbi del Consigliere Melato sugli interventi urgenti e sulla decorrenza dell'efficacia della convenzione.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 7 (sette);

Voti favorevoli: n. 7 (sette).

Il Presidente quindi propone di dotare il provvedimento della immediata esecutività e procede alla relativa votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 7 (sette);

Voti favorevoli: n. 7 (sette).

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n. _____

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.05.2017

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ✗ ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

